Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 13 luglio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Nel Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli, estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 31, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale », n. 170 del 10 luglio 1957, sono state omesse le due seguenti Società: **Errera S. p. A., in Milano:** Obbligazioni estratte il 12 giugno 1957 **Cartiera Italiana S. p. A., in Torino:** Obbligazioni estratte il 3 luglio 1957.

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 30 maggio 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1957 registro n. 39 Aeronautica, foglio n. 387

Sono conferite le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

BONICELLI Luigi da La Spezia, colonnello C.C.r.n. — Per assolvere i suoi compiti si serviva sempre del mezzo aereo, compiendo duecento ore di volo in ambiente dominato dalla offesa aerea avversaria. Nell'assolvimento del suo rischioso dovere rimaneva anche ferito. — Cielo della Tripolitania e Cirenaica, luglio-maggio 1943.

VIVIANI Antonio da Crema (Cremona), tenente pilota di complemento. — Ufficiale pilota, già distintosi in precedenti cicli operativi, partecipava a numerose azioni di bombardamento e di ricognizione. Durante il ripiegamento in Tunisia riportava in Patria un apparecchio ricuperato, in precarie condizioni di efficienza, privo di armi e di strumenti, attraversando il Mediterraneo dominato dalla aviazione avversaria. — Croazia e Africa settentrionale, 25 maggio 1942-5 febbraio 1943.

CERVI Emilio da Ferrara, tenente pilota complemento. — Capo equipaggio di apparecchio da trasporto dava prova di abnegazione e noncuranza del rischio, prodigandosi in numerosi voli di collegamento effettuati con qualsiasi tempo e in presenza dell'insidia avversaria. — Cielo del Mediterraneo e dell'A.S.I., 1° dicembre 1940-25 febbraio 1942 19 maggio 1942-7 giugno 1942.

LOMBARDO SCHIAPPACASSE Enzo da Genova, sottotenente pilota di complemento. — Pilota da caccia effettuava numerose missioni in mare aperto, spesso a grande distanza dalle basi, superando condizioni atmosferiche particolarmente avverse, per garantire la sicurezza a convogli nazionali. Dava prove in ogni circostanza di coraggio e spirito di sacrificio. — Cielo del Mediterraneo, 12 agosto-13 novembre 1942.

VERSETTI Aldo da Lodi (Milano), sottotenente pilota. — Pilota da caccia partecipava nella fase finale della guerra in Africa, ad intenso ciclo operativo contribuendo all'abbattimento di velivoli avversari e rientrando più volte alla base col suo stesso apparecchio colpito. — Cielo della Tunisia, 1° aprile-8 maggio 1943.

MARENDA Galliano da Dueville (Vicenza), aviere scelto montatore. — Specialista, a bordo di apparecchio da bombardamento esplicava intensa attività di volo, partecipando a numerose azioni belliche. Dimostrava in ogni circostanza sereno coraggio e perizia professionale. — Cielo dell'Africa settentrionale e della Grecia, 11 dicembre 1941-13 novembre 1942.

(4036)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1956, n. 1717.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G Cuomo » di Salerno, approvato con decreti del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1300, e 4 febbraio 1955, n. 124;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953. n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione,

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 23. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di « storia della pedagogia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 171. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 528.

Modificazioni allo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547 e modificato con i regi decreti 2 dicembre 1928, n. 3108 e 21 ottobre 1940, n. 1590 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione,

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso

Art. 7 — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico che è attribuito ai professori universitari di ruolo statali provvisti della medesima anzianità di servizio ».

Art 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di: 10) « Storia delle dottrine economiche ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 172. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1957, n. 529.

Riconoscimento, agli effetti civili, del raggruppamento temporaneo nella forma « æque principaliter » delle parrocchie di San Nicola I e San Nicola II, entrambe nel comune di Bagnoregio (Viterbo).

N. 529. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bagnoregio in data 27 ottobre 1951, integrato con postilla senza data, con cui sono state raggruppate temporaneamente nella forma « æque principaliter », le parrocchie di San Nicola I e San Nicola II, entrambe nel comune di Bagnoregio (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 144. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1957, n. 530.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Cossato (Vercelli).

N. 530. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Cossato (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957.
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 156. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1957, n. 531.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Rosarno (Reggio Calabria).

N. 531. Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Rosarno (Reggio Calabria) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 157. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1957, n. 532.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare due porzioni di immobili.

N. 532. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare una porzione dell'immobile sito in Roma, via Po n. 10 ed una porzione dell'immobile sito in Ancona, via della Loggia, angolo piazza della Repubblica, da utilizzarsi per la sede delle locali agenzie principali della predetta Società.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 162. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 533.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lucca.

N. 533. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo scientifico statale di Lucca viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 158. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1957, n. 534.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Urbania (Pesaro).

N. 534. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Urbania (Pesaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 159. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 535.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Ambrogio Serafino », con sede nel comune di San Giorio di Susa (Torino).

N. 535. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Ambrogio Serafino », con sede nel comune di San Giorio di Susa (Torino), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 164. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 536.

Revoca di dichiarazioni di zona di endemia malarica per 16 Comuni della provincia di Avellino.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vengono revocate le dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni, nelle attuali circoscrizioni territoriali, di Altavilla Irpina, Castelvetere sul Calore, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montella, Montemarano, Petruro Irpino, Pietradefusi, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Santa Paolina, Torella dei Lombardi, Torre le Nocelle e Tufo pronunciate con regi decreti 8 marzo 1903, n. 250; 14 febbraio 1904, n. 70; 10 novembre 1905, n. 558; 14 settembre 1906, n. 639 e 30 gennaio 1913, n. 241.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 160. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Luigi Pelissier fu Enrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1925, numero 4557, con il quale il sig. Luigi Pelissier fu Enrico, fra gli altri, venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione di agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1933, registro n. 1 Finanze, foglio n. 367, col quale lo stesso sig. Luigi Pelissier venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, restando revocata l'autorizzazione concessagli con il sopramenzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, n. 4557;

Vista la dichiarazione in data 10 aprile 1957, con la quale il predetto sig. Pelissier ha rassegnato per motivi di salute le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi dall'ispettore superiore del Tesoro addetto alla vigilanza governativa della Borsa valori di Roma, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa medesima, per l'accettazione delle dimissioni;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 10 aprile 1957, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Luigi Pelissier fu Enrico dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1957

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1957
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 195. — PETROCELLI

(4179)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1957.
Revoca di provvedimento concernente il riconoscimento della qualifica di profugo d'Africa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana n. 22444 di repertorio, emesso in data 28 maggio 1953, con il quale era riconosciuta al sig. Zuccaroli Alfredo fu Carlo e di Cecconi Elisabetta, nato a Roma il 10 maggio 1899, la qualifica di profugo dell'Africa italiana, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi d'Africa i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, che detta le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

Visto l'art. 2 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che trasferisce le attribuzioni del soppresso Ministero dell'Africa Italiana alla competenza delle altre Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, che detta le norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137;

Considerato che da nuovi accertamenti esperiti è risultato che il signor Zuccaroli Alfredo fu Carlo è definitivamente rimpatriato dall'Africa orientale il 7 ottobre 1939, cioè circa nove mesi prima dello scoppio delle ostilità;

Ritenuto che nei confronti del suddetto Zuccaroli Alfredo non ricorrono le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana n. 22444 di repertorio, emesso in data 28 maggio 1953, con il quale era riconosciuta, al sig. Zuccaroli Alfredo fu Carlo e di Cecconi Elisabetta, nato a Roma il 10 maggio 1899, la qualifica di profugo d'Africa, è revocato.

Il direttore generale dell'Assistenza pubblica è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro: TAMBRONI

(4220)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1957.
Autorizzazione alla Società per azioni Unione agraria piacentina a ricevere nei propri Magazzini generali di Piacenza merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158 ed il regolamento generale per la sua applicazione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 3 dicembre 1949, che autorizza la Società per azioni Unione agraria piacentina all'esercizio dei Magazzini generali in Piacenza pel deposito di merci e derrate agricole od utili all'agricoltura, nazionali o nazionalizzate, ad esclusione dei formaggi, dei carburanti e dei lubrificanti;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1954, che autorizza la predetta Società a ricevere, nei propri Magazzini generali di Piacenza, anche il formaggio;

Vista la domanda per una ulteriore estensione merceologica, presentata dalla Società più volte citata, ed il parere favorevole espresso al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la delibera di Giunta n. 221 del 4 maggio 1957;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni Unione agraria piacentina è autorizzata a ricevere nei Magazzini generali per merci varie nazionali e nazionalizzate, da essa gestiti in Piacenza, via Cristoforo Colombo, n. 1, anche le merci seguenti, sia nazionali che nazionalizzate:

materie prime e prodotti dell'industria meccanica e metallurgica, dell'artigianato, tessile, del vestiario e dell'abbigliamento, dell'arredamento e affini, elettrodomestici, foto-fono cinematografiche, del sughero, della carta e cartotecnica, delle pelli e del cuoio, chimiche ed affini, della gomma, estrattive e similari, prodotti della silvicoltura, della caccia e della pesca, degli allevamenti zootecnici, prodotti delle industrie alimentari ed affini in genere, mobili, macchine varie, impianti ed attrezzature in genere per l'industria, commercio ed artigianato.

Art. 2.

Ai depositi delle merci varie specificate nell'articolo precedente, si applicano le norme regolamentari attualmente in vigore per le merci il cui immagazzinamento risulta autorizzato dai decreti Ministeriali 3 dicembre 1949 e 20 settembre 1954, su citati, e la tariffa generale, approvata dal Comitato provinciale dei prezzi di Piacenza il 9 maggio 1949.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro: GAVA

(4209)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Urbino ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 134, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Urbino (Pesaro) di un mutuo di L. 54.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4185)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sirolo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sirolo (Ancona) di un mutuo di L. 1.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4186)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 113, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Poggio San Marcello (Ancona) di un mutuo di L. 1.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4190)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montemignaio ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 12 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 117, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montemignaio (Arezzo) di un mutuo di L. 1.145.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4192)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 129, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montalto Uffugo (Cosenza) di un mutuo di L. 1.820.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4194)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castrocaro e Terra del Sole ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 131, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castrocaro e Terra del Sole (Forlì) di un mutuo di L. 2.550.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4200)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mangone ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 23 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 128, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mangone (Cosenza) di un mutuo di L. 2.640.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4196)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Limbadi ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Limbadi (Catanzaro) di un mutuo di L. 10.610.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4197)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grizzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 121, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grizzana (Bologna) di un mutuo di L. 3.930.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4198)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gambassi ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gambassi (Firenze) di un mutuo di L. 1.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4199)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Binetto ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Intèrno, foglio n. 118, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Binetto (Bari) di un mutuo di L. 900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4201)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bertinoro ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 132, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bertinoro (Forlì) di un mutuo di L. 4.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4202)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belsito ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 127, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belsito (Cosenza) di un mutuo di L. 2.410.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 27 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 8.240.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4187)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Nicotera ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Nicotera (Catanzaro) di un mutuo di L. 18.530.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4191)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mongiana ad assumere un mutuo per la integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17, Interno, foglio n. 124, e stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mongiana (Catanzaro) di un mutuo di L. 660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4195)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « scienza delle costruzioni » presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà d'ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di « scienza delle costruzioni » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4238)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Mutua cooperativa di consumo », con sede in Campone di Tramonti di Sotto (Udine) e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 28 giugno 1957, è stato revocato il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa « Mutua cooperativa di consumo », con sede in Campone di Tramonti di Sotto, ed è stato nominato commissario governativo il geom. Mattia D'Andrea.

(4126)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Demanio pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990 si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	25160	Comune di Faenza (Ravenna)	425 —
Id.	25161	Comune di Faenza (Ravenna) con annotazione da erogarsi a favore dei poveri	425 —
Id.	192880	Congregazione Canale Naviglio Zanelli in Faenza (Ravenna)	365 —
Cons. 3,50 % (1906)	278633	Pio Legato Caprara Tommaso in Melilli (Siracusa), amministrato dalla locale Congregazione di Carità	73,50
P. R. 3,50 % (1934)	289495	Spena Francesco fu Biagio, dom. a New York	1.365 —
Id.	439255	Come sopra	350 —
Rendita 5 % (1935)	83644	Comune di Palazzo Adriano (Palermo)	460 —
Id.	83719	Come sopra	500 —
Id.	220586	Come sopra	40 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 23 febbraio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(1388)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 12 luglio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,86	624,87	624,80	624,80	624,87	—	624,86	624,90	624,86	624,86
$ Can.	655,80	656,125	656 —	655,875	655,35	—	655,75	656 —	655,875	655,75
Fr. Sv. lib.	145,78	145,66	145,77	145,76	145,80	—	145,77	145,80	145,76	145,80
Kr. D.	89,90	89,92	89,82	89,84	90 —	—	89,84	90 —	90 —	89,95
Kr. N.	87 —	87,02	86,95	86,94	87 —	—	86,94	87,05	86,99	87,07
Kr. Sv.	120,10	120,15	120,13	120,09	120,05	—	120,04	120,15	120,11	120,15
Fol.	163,34	163,40	163,29	163,34	163,30	—	163,33	163,60	163,34	163,35
Fr. B.	12,41	12,415	12,49	12,405	12,41	—	12,40625	12,42	12,41	12,415
Fr. Fr.	177,25	177,25	177,23	177,22	177,22	—	177,20875	177,35	177,26	177,25
Fr. Sv. acc.	142,50	142,54	142,90	142,43	142,35	—	142,42	142,60	142,51	142,42
Lst.	1739 —	1738 —	1737,75	1737,375	1737,25	—	1737 —	1739 —	1738,50	1737,50
Dm. occ.	148,85	148,85	148,77	148,78	148,70	—	148,75	149 —	148,84	148,75
Scell. Aust.	24,05	24,06	24,05	24,035	24,05	—	24,03	24,08	24,05	24,06

Media dei titoli del 12 luglio 1957

Rendita 3,50 % 1906	65,25
Id. 3,50 % 1902	56,225
Id. 5 % 1935	92,425
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
Id. 5 % 1936	94,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,83
1 Dollaro canadese	655,812
1 Franco svizzero lib.	145,765
1 Corona danese	89,84
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,065
1 Fiorino olandese	163,335
1 Franco belga	12,406
100 Franchi francesi	177,214
1 Franco svizzero acc.	142,425
1 Lira sterlina	1737,187
1 Marco germanico	148,765
1 Scellino austriaco	24,032

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale n. 2885/789 in data 15 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 17 giugno 1957, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 32, è stata definitivamente determinata in L. 28.476.167 (lire ventottomilioniquattrocentosettantaseimilacentosessantasette) l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Petacciato (Campobasso), della superficie di ettari 275.14.74, nei confronti della ditta D'AVALOS Carlo e Ferdinando fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 61 del 7 marzo 1957.

(4127)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 2, 8 e 11 maggio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria *in forza dei decreti Ministeriali per ciascuna ditta indicati.*

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dall'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi agli indennizzi di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alle indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 dell'8 agosto 1956, n. 33 del 6 febbraio 1957, n. 61 del 7 marzo 1957, e n. 84 del 1° aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data e numero	Registrazione alla Corte dei conti			
						N.	Data		Data	Reg. Agr. N.	Foglio	
			Ha.									Lire
	Ente Puglia e Lucania											
1	D'AVALOS Carlo e Ferdinando fu Giuseppe	Troia	443.99.04	4129	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	11- 5-57 2886/790	8- 6-57	13	62	21.404.423 —
2	DI BIASE Antonio di Luigi	Troia	92.70.46	1361	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52	11- 5-57 2961/865	8- 6-57	13	63	12.486.248 —
3	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Ortanova	154.48.59	3403	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	11- 5-57 2962/866	8- 6-57	13	64	14.339.070 —
4	FREDELLA Rocco fu Giuseppe	Foggia	91.47.93	3404	18-12-52	14 s. o. 2	19- 1-53	11- 5-57 2963/867	8- 6-57	13	65	8.474.519 —
5	LANZO Cosimo fu Leonardo . .	Avetrana	28.62.24	4146	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53	8- 5-57 2964/868	4- 6-57	12	280	2.036.973 —
6	MANFREDI-DE BLASIS Carolina fu Giuseppe	Cerignola	54.60.17	1157	25- 7-52	210 s. o.	10- 9-52	8- 5-57 2965/869	4- 6-57	12	287	3.615.552 —
7	MANFREDI-DE BLASIS Filippo fu Giuseppe	Stornarella	198.20.62	2437	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	11- 5-57 2966/870	8- 6-57	13	66	14.603.308 —
8	SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONI TORINO	Ascoli Satriano	891.65.21	834	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51	2- 5-57 2761/665	4- 6-57	12	282	57.295.177 —
9	SPADA Raffaele fu Michelangelo . . .	Spinazzola	154.47.07	514	14- 5-52	120 s. o.	24- 9-51	11- 5-57 2967/871	8- 6-57	13	67	12.867.373 —
	Opera per la valorizzazione della Sila											
10	BERLINGIERI Aurora fu Annibale . . .	Serra Pedace	137.91.90	888	30- 8-51	211 s. o. 2	14- 5-52	8- 5-57 2158/62	4- 6-57	12	279	1.579.888,20

Roma, addì 22 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro:* BOTTALICO

(3965)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 15 maggio 1957, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati.

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 3 aprile 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione N.	Decreto Presidenziale Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data	Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi in data 15-5-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti Data	Reg. agr. N.	Reg. agr. Foglio	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
	Ente Puglia e Lucania														
1	LORETO Gerardo fu Nicola Sante	Irsina	5.60.12	2432	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52	2970/874	10- 6-57	13	111	215.000	35.000	Banco di Napoli Sede di Bari	Bari
2	MENGA Salvatore fu Matteo	San Giovanni Rotondo	8.21.54	3730	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53	2974/878	10- 6-57	13	110	375.000	60.000	Id. Id.	Id.
3	MIRABELLA Maria Consiglia di Alberto in MANNARINI	Avetrana	41.54.74	2308	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52	2975/879	10- 6-57	13	109	2.585.000	495.000	Id. Id.	Id.
4	PANSINI Francesco fu Bonifacio	Stornara	4.41.78	4271	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53	2976/880	10- 6-57	13	108	960.000	160.000	Id. Id.	Id.
5	PEDONE Carmelo e Ugo di Antonio	Manfredonia	24.90.42	2332	19-11-52	295 s. o. 4	20-12-52	2978/882	10- 6-57	13	107	2.590.000	435.000	Id. Id.	Id.
6	SANTORO Giovanni fu Rocco	Tricarico	13.06.16	2502	29-11-52	4 s. o.	7- 1-53	2980/884	10- 6-57	13	106	635.000	115.000	Id. Id.	Id.
7	SCOPECE Saverio di Francesco	Foggia	6.01.13	2224	19-11-52	295 s. o. 1	20-12-52	2981/885	10- 6-57	13	105	500.000	80.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 22 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3964)

MINISTERO DEI TRASPORTI

49ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti.

In attesa che possa essere aggiornato il regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925;

Riconosciuta la necessità di modificare alcune prescrizioni di cui al regolamento stesso, per uniformarle a quelle concordate in sede internazionale;

Visto il testo del RID, contenente le « disposizioni relative alle materie ed agli oggetti ammessi al trasporto a determinate condizioni » redatto dalla C.I.M. (Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer) ed in vigore dal 1° marzo 1956;

Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi;

Dispongo quanto segue:

1.

Sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 12 settembre 1925 ed alle successive serie di norme integrative, i recipienti che, trasportando gas compressi, liquefatti o disciolti in solventi in modo da impedirne la libera espansione nell'atmosfera, siano sottoposti a pressione interna superiore a 3 kg/cm² assoluti. a 50 °C.

I gas dei quali è ammesso il trasporto, subordinatamente all'osservanza delle norme suddette, sono riportati negli elenchi seguenti, che contemplano gas compressi, gas liquefatti e gas disciolti sotto pressione.

Il trasporto dei gas non compresi in detti elenchi, l'opportunità del quale si rilevasse in avvenire, è subordinato a preventiva autorizzazione.

2.

Ai fini dell'applicazione delle norme suddette si considerano:

gas compressi quelli con temperatura critica inferiore a — 10 °C;

gas liquefatti quelli con temperatura critica uguale o superiore a — 10 °C;

gas disciolti quelli trasportati in soluzione in adatto solvente.

I gas liquefatti considerati nelle norme in questione sono quelli che raggiungono a 50 °C od a temperatura inferiore una tensione di vapore superiore a 3 kg/cm² assoluti. Possono tuttavia essere inclusi nell'elenco di tali gas anche gas liquefatti aventi a 50 °C tensione di vapore inferiore al valore suddetto, quando abbiano caratteristiche particolarmente pericolose.

I gas liquefatti sono suddivisi come segue:

gas con temperatura critica uguale o superiore a 70 °C;

gas con temperatura critica uguale o superiore a — 10 °C, ma non inferiore a 70 °C.

La tensione di vapore dei gas liquefatti è indicata in kg/cm² assoluti.

La pressione di prova cui debbono essere sottoposti i recipienti è indicata in kg/cm² manometrici (cioè in eccesso di pressione rispetto a quella atmosferica).

3.

I gas ammessi al trasporto in recipienti sono i seguenti:

I. — Gas compressi:

a) idrogeno; metano (gas naturale, grisou); ossido di carbonio;

b) ossigeno; azoto; argo; cripto; elio; neo; fluoruro di boro.

Nota: L'anidride carbonica, non compresa nel precedente elenco perchè avente temperatura critica di + 31 °C può tuttavia essere trasportata allo stato gasoso, purchè compressa a non più di 20 kg/cm² manometrici.

II. — Miscele di gas compressi:

a) idrogeno e ossido di carbonio (gas d'acqua, gas di sintesi; nome convenzionale *idrocarbon*);

ossido di carbonio e metano (nome convenzionale *carbomet*);

idrogeno e metano (nome convenzionale *idromet*);

idrogeno, ossido di carbonio e metano (nome convenzionale *idrocarbomet*);

gas illuminante;

gas d'olio compresso;

b) aria;

altre miscele di azoto ed ossigeno (nome convenzionale *azoss*; ad es. nitrox: 80 % O_2 + 20 % N_2);

ossigeno ed anidride carbonica, quest'ultima in percentuale non superiore al 20 % in volume (nome convenzionale *anicarboss*; ad es. miscela di Mosso o carbogène: 93,5 % O_2 + 6,5 % CO_2; carbossigeno: 80 % O_2 + 20 % CO_2);

miscele di gas rari fra loro;

ossigeno e gas rari;

azoto e gas rari.

III. — Gas liquefatti aventi temperatura critica uguale o superiore a 70 °C:

a) acido bromidrico anidro; acido cianidrico; acido fluoridrico anidro; acido solfidrico (idrogeno solforato); ammoniaca anidra; anidride solforosa; cloro; tetrossido di azoto;

b) propano; propilene; ciclopropano; butano; isobutano; butilene; isobutilene; butadiene;

c) etere metilico; etere metilvinicolo; cloruro di metile; bromuro di metile; cloruro di etile; cloruro di vinile (monocloroetilene); bromuro di vinile; ossido di etilene; ossicloruro di carbonio (fosgene); metilammina; dimetilammina; trimetilammina; etilammina;

d) monoclorodifluorometano (sigla convenzionale 1 *Cl* 2*F met*);

diclorodimonofluorometano (sigla convenzionale 2 *Cl* 1*F met*);

diclorodifluorometano (sigla convenzionale 2 *Cl* 2*F met*);

monoclorotrifluoroetano (sigla convenzionale 1 *Cl* 3*F et*);

diclorotetrafluoroetano (sigla convenzionale 2 *Cl* 4*F et*).

Note. — 1. In relazione al secondo comma del cap. 2, sono compresi nell'elenco dei gas liquefatti l'acido fluoridrico anidro e l'acido cianidrico le cui tensioni di vapore a 50 °C sono rispettivamente uguali a 2,8 ed a 2,3 kg/cm².

2. L'etere metilvinilico, il cloruro di vinile, ed il bromuro di vinile sono ammessi al trasporto solo se opportunamente stabilizzati.

3. L'ossido di etilene è ammesso al trasporto solo se è privo di impurezze (come acidi, basi, cloruri, ecc.) che ne favoriscano la polimerizzazione e se è contenuto in recipienti completamente esenti da sostanze (come acqua, ossidi di ferro, cloruri di ferro, ecc.) che ne favoriscano del pari la polimerizzazione.

4. Il monoclorotrifluoroetano ed il diclorotetrafluoroetano contemplati nelle presenti norme sono rispettivamente quelli con formule di struttura $CH_2\,Cl—CF_3$ e $C\,Cl\,F_2—C\,Cl\,F_2$. Il trasporto dell'isomero del primo, avente formula di struttura $CH\,Cl\,F—CH\,F_2$ e tensione di vapore a 50 °C inferiore a 3 kg/cm², non è subordinato all'osservanza delle presenti norme.

5. Per i clorofluoroderivati degli idrocarburi sono ammesse anche le seguenti denominazioni commerciali:

Sigla convenzionale	Nomi commerciali				
	Freon	Arcton	Isceon	Frigen	Algofrene
1 Cl 2F met	22	4	112	22	6
2 Cl 1F met	21	7	121	21	5
2 Cl 2F met	12	6	122	12	2
1 Cl 3F et	—	—	—	—	67
2 Cl 4F et	114	33	224	114	80

6. Il trasporto di monoclorotrifluoroetano con formula di struttura $CH\,Cl\,F—CHF_2$, di triclorofluorometano ($C\,Cl_3\,F$), di triclorotrifluoroetano ($C\,Cl_2\,F—C\,Cl\,F_2$) e di tutti gli altri clorofluoroderivati degli idrocarburi aventi a 50 °C tensione di vapore non superiore a 3 kg/cm² non è subordinato all'osservanza delle norme di cui al cap. 1; tuttavia tali sostanze possono entrare nella composizione delle miscele *F* 1, *F* 2, *F* 3 di cui al seguente punto V.

IV. — Gas liquefatti aventi temperatura critica uguale o superiore a — 10 °C ma inferiore a 70 °C:

a) anidride carbonica; etano; etilene; protossido di azoto; xeno;

b) acido cloridico anidro; clorotrifluorometano; esafluoruro di zolfo;

Nota. Per il clorotrifluorometano sono ammesse anche le seguenti denominazioni commerciali: freon 13, arcton 3, isceon 113, frigen 13, algofrene 3.

V. — MISCELE DI GAS LIQUEFATTI:

a) ossido di etilene e anidride carbonica, quest'ultima in percentuale non superiore al 10 % in peso, la cui tensione di vapore a 70 °C non superi kg/cm² 29 [nome convenzionale *Gas T* (28)];

b) anidride carbonica ed ossido di etilene, quest'ultimo in percentuale non superiore al 17 % in peso [nome convenzionale: *Gas T* 250); ad es. carboxid: 10 % di ossido di etilene + 90 % CO_2; tubi cardox];

c) miscele di idrocarburi denominate *gas di petrolio liquefatti* (*G.P.L.*) ricavate dal gas naturale o dalla distillazione degli oli minerali e dei loro derivati, dal carbone, da processi petrochimici, ecc., nonchè miscele dei gas di cui al punto III, *b*), la tensione di vapore e la densità delle quali soddisfino i valori seguenti:

Nome convenzionale	Tens. di vapore max a 70 °C kg/cm²	Dens. minima a 50 °C kg/dm³
Miscela *A* (butano tecnico)	11	0,48
Miscela A_0	16	0,49
Miscela A_1	21	0,46
Miscela *B*	26	0,45
Miscela *C* (propano tecnico).	31	0,44

d) gas d'olio liquefatto la cui tensione di vapore non superi a 70 °C i 41 kg/cm² (nome convenzionale *Gas Z*);

e) Miscele di clorofluoroderivati di idrocarburi la tensione di vapore e la densità delle quali soddisfino i valori seguenti:

Nome convenzionale	Tens. di vapore max a 70 °C kg/cm²	Dens. minima a 50 °C kg/dm³
Miscela *F* 1	13	1,30
Miscela *F* 2	19	1,21
Miscela *F* 3	30	1,09

Note. — 1. I recipienti recanti la punzonatura « propano » si intendono contenere propano tecnico o miscela *C* e quelli recanti la punzonatura « butano » si intendono contenere butano tecnico o miscela *A*. I recipienti collaudati per il trasporto dei rispettivi gas puri debbono essere distinti con le scritte « propano puro » o « butano puro ».

2. Le miscele di bromuro di metile, in percentuale non superiore al 50 % in peso, con bromuro di etilene non sono da considerare gas liquefatti e perciò il loro trasporto non è subordinato all'osservanza delle norme di cui al cap. 1.

VI. — GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE:

a) Ammoniaca disciolta nell'acqua:
con più del 35 % e fino al 40 % in peso d'ammoniaca;
con più del 40 % e fino al 50 % in peso d'ammoniaca;

b) Acetilene disciolto in solvente (ad esempio acetone) assorbito da materie porose.

Note. — 1. Il trasporto di soluzione acquosa di ammoniaca, con percentuale di questa non superiore al 35 % in peso non è subordinato all'osservanza delle norme di cui al cap. 1.

2. Il trasporto di soluzione acquosa di ammoniaca, con percentuale di questa superiore al 50 % in peso non è consentito.

3. I recipienti per acetilene disciolto debbono essere interamente riempiti d'una materia porosa di tipo approvato, uniformemente ripartita, che risponda alle seguenti caratteristiche:

a) non attacchi i recipienti, nè formi combinazioni nocive o pericolose con l'acetilene o con il solvente;

b) non si ammassi, a seguito di uso prolungato o di scosse, per temperature fino a 60 °C;

c) sia atta ad impedire la propagazione nella massa di una eventuale decomposizione dell'acetilene.

Il solvente deve essere tale da non attaccare i recipienti.

4.

I recipienti, salvo che ne venga consentito il cambio d'uso nei modi prescritti, possono contenere soltanto il gas per il quale sono stati approvati; in conseguenza essi debbono essere individuati — ferme restando tutte le prescrizioni sulle iscrizioni da apporre ai recipienti stessi — come segue:

— mediante punzonatura del nome del gas; tale nome dovrà essere punzonato per esteso, a meno che non sia molto lungo o composto di più parole nel quale caso può essere abbreviato, purchè sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione;

— ove trattisi di miscele, mediante punzonatura del nome usuale della miscela; ovvero dei nomi o delle formule chimiche dei gas componenti; ovvero dei nomi o sigle convenzionali; ovvero dei nomi commerciali autorizzati, fatti salvi i relativi diritti.

Per il trasporto di miscele di gas, potrà anche consentirsi l'impiego di recipienti punzonati con il nome del componente per il quale è prescritta la più elevata pressione di prova o, per i gas che abbiano uguale pressione di prova, l'impiego di recipienti punzonati con il nome di uno dei gas quantitativamente prevalenti nella miscela. I nomi dei gas costituenti la miscela o il nome della miscela, le percentuali in volume dei componenti e la pressione di carica pei gas compressi od il peso di carica pei gas liquefatti devono risultare da targhette metalliche saldate a stagno sui recipienti o da targhette di altro materiale indeperibile che possa essere fissato sui recipienti stessi con pari garanzia di inamovibilità.

Qualora, contenendo miscele di gas liquefatti, i recipienti vengano individuati come detto al comma precedente, il peso di carica delle miscele stesse non deve superare quello relativo al componente avente il grado di riempimento minore.

Per le punzonature e le iscrizioni di cui al presente capitolo devono essere impiegati esclusivamente i nomi, le denominazioni o le sigle di cui al capitolo 3.

5.

In deroga alle prescrizioni di cui al precedente capitolo 4, i recipienti approvati per il trasporto di una determinata miscela di G.P.L. (propano tecnico, butano tecnico, miscele *A*, A_0, A_1, *B* e *C*) possono essere impiegati per trasportare altre miscele di G.P.L. nonchè propano puro, propilene, ciclopropano, butano puro, isobutano, butilene, isobutilene e butadiene, a condizione che la pressione di prova prescritta per il gas effettivamente immesso non sia superiore a quella per la quale i recipienti in questione sono stati approvati. Il peso di carica non deve superare quello punzonato sui recipienti stessi.

Analogamente, i recipienti approvati per il trasporto di una determinata miscela di clorofluoroderivati del metano e dell'etano (Miscele *F1*, *F2* ed *F3*) possono essere impiegati per trasportare altre miscele di detti clorofluoroderivati, nonchè i singoli componenti le miscele stesse, a condizione che la pressione di prova prescritta per il gas effettivamente immesso non sia superiore a quella per la quale i recipienti in questione sono stati approvati. Il peso di carica non deve superare quello punzonato sui recipienti stessi.

6.

Le massime pressioni effettive di carica riferite alla temperatura di 15 °C ed espresse in kg/cm² manometrici ammesse per i recipienti destinati a contenere *gas compressi e loro miscele* sono le seguenti:

	kg/cm²
Idrogeno; ossigeno; azoto; argo; cripto; elio; neo	250
Aria; miscele di azoto ed ossigeno; miscele di gas rari; miscele di gas rari con ossigeno o con azoto; miscele di ossigeno ed anidride carbonica (quest'ultima in percentuale non superiore al 20 % in volume)	250
Metano; ossido di carbonio; fluoruro di boro	200
Miscele di idrogeno ed ossido di carbonio; miscele di ossido di carbonio e metano; miscele di idrogeno e metano; miscele di idrogeno, ossido di carbonio e metano; gas illuminante	200
Gas d'olio compresso	125
Anidride carbonica compressa	20

I massimi gradi di riempimento espressi in chilogrammi di liquido per litro di capacità dei recipienti, ammessi per i recipienti destinati a contenere gas liquefatti e loro miscele, sono i seguenti:

	kg/cm²
	—
Acido bromidrico anidro	1,20
Acido cianidrico non assorbito da materie porose	0,55
Acido cloridrico anidro	0,48
Acido fluoridrico anidro	0,84
Acido solfidrico	0,67
Ammoniaca liquefatta	0,53
Anidride carbonica liquefatta	0,75
Anidride solforosa	1,23
Bromuro di metile	1,51
Bromuro di vinile	1,37
Butadiene	0,55
Butano puro	0,51
Butano (tecnico)	0,46
Butilene	0,52
Ciclopropano	0,53
Cloro	1,24
Clorotrifluorometano	0,90
Cloruro di etile	0,80
Cloruro di metile	0.81
Cloruro di vinile	0,81
Diclorodifluorometano	1,15
Dicloromonofluorometano	1,23
Diclorotetrafluoroetano	1,30
Dimetilammina	0,59
Esafluoruro di zolfo	1,06
Etano	0,29
Etere metilico	0,58
Etere metilvinilico	0,67
Etilammina	0.61
Etilene	0,34
Gas T (28)	0,73
Gas T (250)	0,75
Gas Z (gas d'olio liquefatto)	0,37
Isobutano	0,49
Isobutilene	0,52
Metilammina	0,58
Miscela *A*	0,46
Miscela A_0	0,47
Miscela A_1	0.44
Miscela *B*	0,43
Miscela *C*	0,42
Miscela *F* 1	1,23
Miscela *F* 2	1.15
Miscela *F* 3	1,03
Monoclorodifluorometano	1,03
Monoclorotrifluoroetano	1,20
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	1,23
Ossido di etilene	0,78
Propano puro	0,42
Propano (tecnico)	0,42
Propilene	0,43
Protossido di azoto	0,75
Tetrossido di azoto	1,30
Trimetilammina	0,56
Xeno	1,24

I massimi gradi di riempimento, espressi in chilogrammi di soluzione per litro di capacità dei recipienti, o le massime pressioni effettive di carica. riferite alla temperatura di 15 °C ed espresse in kg/cm² manometrici, ammessi per i gas disciolti sotto pressione sono i seguenti:

Ammoniaca disciolta in acqua:

da oltre il 35 al 40 % in peso di ammoniaca: kg/litro 0,80;
da oltre il 40 al 50 % in peso di ammoniaca: kg/litro 0,77.

Acetilene disciolto in solvente assorbito da materia porosa: kg/cm² 15.

Nota. — Nell'interno della massa porosa contenuta nei recipienti per acetilene disciolto deve rimanere, quando il solvente abbia raggiunto il massimo del volume a seguito dell'assorbimento dell'acetilene alla pressione di carica, un volume libero uguale al 12 % almeno della capacità del recipiente misurata in assenza di materia porosa. Pertanto, nei recipienti di acetilene disciolto deve essere immessa una quantità di solvente, riferita alla temperatura di 15 °C, tale che soddisfi a questa condizione.

7.

Le pressioni alle quali debbono essere effettuate le prove dei recipienti, a seconda della loro destinazione, sono le seguenti:

— *per i gas compressi e loro miscele:*

una pressione pari ad una volta e mezzo la pressione massima di carica, ed in ogni caso non inferiore a 10 kg/cm²;

— *per i gas liquefatti e loro miscele:*

	kg/cm²
	—
Acido bromidrico anidro	60
Acido cianidrico non assorbito da materie porose	100
Acido cloridrico anidro	120
Acido fluoridrico anidro	10
Acido solfidrico	53
Ammoniaca liquefatta	33
Anidride carbonica liquefatta	250
Anidride solforosa	14
Bromuro di metile	10
Bromuro di vinile	10
Butadiene	10
Butano puro	10
Butano (tecnico)	10
Butilene	10
Ciclopropano	25
Cloro	22
Clorotrifluorometano	100
Cloruro di etile	10
Cloruro di metile	17
Cloruro di vinile	11
Diclorodifluorometano	18
Dicloromonofluorometano	12
Diclorotetrafluoroetano	10
Dimetilammina	10
Esafluoruro di zolfo	70
Etano	120
Etere metilico	18
Etere metilvinilico	10
Etilammina	10
Etilene	225
Gas T (28)	28
Gas T (250)	250
Gas Z (gas d'olio liquefatto)	40
Isobutano	10
Isobutilene	10
Metilammina	13
Miscela *A*	10
Miscela A_0	15
Miscela A_1	20
Miscela *B*	25
Miscela *C*	30
Miscela *F* 1	12
Miscela *F* 2	18
Miscela *F* 3	29
Monoclorodifluorometano	29
Monoclorotrifluoroetano	10
Ossicloruro di carbonio (fosgene)	20
Ossido di etilene	10
Propano puro	26
Propano (tecnico)	30
Propilene	30
Protossido di azoto	250
Tretossido di azoto	10
Trimetilammina	10
Xeno	130

— per i *gas disciolti sotto pressione:*

Ammoniaca disciolta in acqua:

da oltre il 35 % al 40 % in peso di ammoniaca	10
da oltre il 40 al 50 % in peso di ammoniaca	12
Acetilene disciolto in solvente assorbito da materie porose	60

8.

Per quanto concerne le caratteristiche dei raccordi dei rubinetti dei recipienti destinati a contenere i gas contemplati nelle presenti norme, questi sono divisi nei seguenti gruppi:

Gruppo I: acido cianidrico non assorbito da materie porose; acido solfidrico; butadiene; butano puro; butano (tecnico); butilene; ciclopropano; cloruro di etile; cloruro di metile; clo-

ruro di vinile; etano; etere metilico; etere metilvinilico; etilene; gas d'olio compresso; gas illuminante; gas Z (gas d'olio liquefatto); idrogeno; isobutano; isobutilene; metano; miscele A_0, A, A_1, B e C; miscele di idrogeno e metano; miscele di idrogeno, ossido di carbonio e metano; miscele di idrogeno ed ossido di carbonio; miscele di ossido di carbonio e metano; ossido di carbonio; ossido di etilene; propano puro; propano (tecnico); propilene;

Gruppo II anidride carbonica; anidride solforosa; bromuro di metile; bromuro di vinile; clorotrifluorometano; diclorodifluorometano; dicloromonofluorometano; diclorotetrafluoroetano; esafluoruro di zolfo; gas T (28); gas T (250); miscele F1, F2 ed F3; miscele di ossigeno ed anidride carbonica, quest'ultima in percentuale non superiore al 20 % in volume; monoclorodifluorometano; monoclorotrifluoroetano; ossicloruro di carbonio (fosgene); ossigeno; protossido d'azoto; tetrossido di azoto;

Gruppo III ammoniaca; dimetilammina; etilammina; metilammina; trimetilammina;

Gruppo IV acido bromidrico anidro; acido cloridrico anidro; acido fluoridrico anidro; cloro; fluoruro di boro;

Gruppo V azoto;

Gruppo VI aria;

Gruppo VII acetilene disciolto;

Gruppo VIII argo; cripto; elio; neo; xeno; miscele di gas rari.

Inoltre, per quanto concerne le caratteristiche dei raccordi dei rubinetti dei recipienti destinati a contenere le miscele di ossigeno ed azoto ovvero le miscele di gas rari con ossigeno o con azoto, queste sono considerate, in relazione a quanto disposto al cap. 4, appartenenti al gruppo dei gas il cui nome risulta punzonato sul recipiente o del gas prevalente dal punto di vista dell'impiego.

9.

Le revisioni periodiche dei recipienti debbono essere effettuate:

— *ogni due anni* per i recipienti destinati a contenere acido bromidrico anidro, acido cianidrico non assorbito da materie porose, acido cloridrico anidro, acido fluoridrico anidro, acido solfidrico, anidride solforosa, cloro, fluoruro di boro, gas illuminante, ossicloruro di carbonio, tetrossido d'azoto;

— *ogni cinque anni* per i recipienti destinati a contenere tutti gli altri gas tranne l'acetilene disciolto, salvo l'eccezione di cui al comma seguente;

— *ogni sei anni* per i bidoni (recipienti in lamiera di acciaio saldate della cat. *A*) destinati a contenere propano, butano e G.P.L.;

— *ogni dieci anni* per i recipienti destinati a contenere acetilene disciolto in solvente assorbito da materia porosa.

Nota. — All'atto delle revisioni, i bidoni destinati a contenere G.P.L. non sono soggetti nè alla determinazione della nuova tara nè alla rimozione della vernice, nè, se di capacità non superiore a 10 litri, alla visita interna.

10.

I materiali con i quali sono costruiti i recipienti, i rubinetti e gli accessori non devono essere attaccabili dai gas con i quali vengano a contatto, nè formare con essi combinazioni nocive o pericolose; inoltre, gli organi di chiusura dei recipienti debbono essere a perfetta tenuta, in modo da evitare perdite di gas.

Nelle leghe dei rubinetti dei recipienti per acetilene disciolto è ammessa una percentuale di rame pari al 70 %.

E' vietato l'impiego di rubinetti in rame, o con parti in leghe a base di rame, o di altro metallo attaccabile, nei recipienti destinati a contenere ammoniaca, fluoruro di boro, etilammina e metilammine.

Possono essere trasportati in recipienti di rame i seguenti gas:

i gas *compressi* la cui pressione di carica riferita a 15 °C non superi i 20 kg/cm², ad eccezione del fluoruro di boro;

i *gas liquefatti* seguenti anidride solforosa, gas T (28), gas T (250), etere metilico, etere metilvinilico, cloruro di metile, bromuro di metile, cloruro di etile, cloruro di vinile, bromuro di vinile, ossido di etilene, clorofluorometani, clorofluoroetani.

11.

I recipienti debbono essere muniti, per il riempimento ed il prelevamento del gas, di rubinetti del tipo « a valvola » o « a spillo », e non del tipo « a saracinesca » od « a maschio ».

Può tuttavia essere concessa deroga alla prescrizione di cui al comma precedente per rubinetti che presentino le stesse garanzie di tenuta di quelli a valvola o a spillo e che vengano approvati da questo Ministero.

Qualunque ne sia il tipo, il rubinetto deve essere fissato al recipiente saldamente ed in modo che il suo buono stato di manutenzione possa essere agevolmente controllato prima di ogni carica.

Le bombole ed i bidoni debbono essere muniti di una sola apertura praticata su una delle due ogive.

Tuttavia, i collaudatori possono consentire che le bombole siano munite di una seconda apertura sull'altra ogiva, quando esse siano destinate ad installazioni semifisse o ad usi speciali tale circostanza deve essere precisata sul certificato di approvazione.

E' ammesso che i recipienti di capacità uguale o superiore a 100 litri siano muniti di un numero di aperture maggiore di quello prescritto per la rispettiva categoria di appartenenza, se destinati al trasporto di G.P.L. (particolarmente per l'applicazione di apparecchi per la misurazione del livello o della pressione) o di acetilene disciolto.

Debbono essere muniti di cappellotto metallico i recipienti per il trasporto di gas con pressione di carica superiore a 20 kg/cm² e quelli per il trasporto di acetilene disciolto.

Il cappellotto non è obbligatorio quando i rubinetti siano incassati nel recipiente e protetti da dado cieco, o quando i recipienti siano trasportati in casse.

12.

Pei recipienti in lamiera di acciaio saldate per fusione della categoria B è ammessa una capacità massima pari a 1500 litri.

13.

I recipienti di qualunque categoria, attualmente in circolazione, possono essere impiegati fino a consumazione, tenendo presente che, durante la prova idraulica da effettuare all'atto delle revisioni, essi devono essere sottoposti ad una pressione pari a quella prescritta prima dell'emanazione delle presenti norme e rispetto alla quale sono stati calcolati ed approvati.

A richiesta degli interessati, può essere variato, in armonia con i gradi di riempimento di cui al cap. 6 ed a cura dei collaudatori, il peso massimo di carica per i recipienti attualmente in circolazione e destinati al trasporto dei gas liquefatti, per i quali le presenti norme non prescrivano una pressione di prova superiore a quella originaria: il nuovo peso di carica deve essere punzonato sui recipienti stessi barrando il dato originario in modo che rimanga visibile, e trascritto sui certificati, confermando con apposita nota la variazione apportatavi.

L'impiego delle materie porose attualmente in uso per i recipienti destinati a contenere acetilene disciolto è consentito fino all'emanazione delle relative norme di approvazione.

14.

La presente serie di norme integrative entra in vigore immediatamente. E' tuttavia consentito sottoporre a visite e prove di approvazione fino al 31 dicembre 1957 recipienti costruiti in applicazione delle norme preesistenti.

Sono abrogate, perchè superate o conglobate nella presente, le seguenti serie di norme integrative:

1ª Serie di norme integrative (punti 6 e 7) in data 1° ottobre 1931;

18ª Serie di norme integrative (parte 1ª) in data 29 ottobre 1942;

21ª Serie di norme integrative in data 25 gennaio 1950;

23ª Serie di norme integrative in data 2 ottobre 1950;

24ª Serie di norme integrative in data 13 dicembre 1950;

28ª Serie di norme integrative in data 25 febbraio 1951;

32ª Serie di norme integrative in data 9 settembre 1952;

37ª Serie di norme integrative in data 15 gennaio 1953;

39ª Serie di norme integrative in data 30 aprile 1953;

41ª Serie di norme integrative (punto *A*) in data 30 giugno 1953;

43ª Serie di norme integrative in data 23 luglio 1953;

45ª Serie di norme integrative in data 24 agosto 1954.

Roma, addì 9 maggio 1957

Il Ministro: ANGELINI

APPENDICE
alla 49ª Serie di norme integrative

La Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 12 settembre 1925 tuttora in vigore sono le seguenti:

1ª (punti 1 a 5) del 1° ottobre 1931;
18ª (parte seconda) del 29 ottobre 1942;
19ª del 12 febbraio 1949;
20ª del 25 gennaio 1950;
22ª del 5 settembre 1950;
25ª del 9 gennaio 1951;
26ª del 5 gennaio 1951;
27ª del 20 gennaio 1951;
30ª del 23 luglio 1951;
31ª del 21 giugno 1952;
33ª del 9 settembre 1952;
34ª del 9 settembre 1952;
35ª del 27 ottobre 1952;
38ª del 15 gennaio 1953;
40ª del 30 aprile 1953;
41ª (punto B) del 30 giugno 1953;
42ª del 30 giugno 1953;
44ª del 5 novembre 1953;
46ª del 10 settembre 1955;
47ª del 23 dicembre 1955:
48ª del 20 febbraio 1957.

La Serie 29ª di norme integrative è in corso di aggiornamento, resosi necessario a seguito della diramazione della 11ª Serie di norme integrative al regolamento approvato con decreto Ministeriale 22 luglio 1930.

Poichè le prime 42 Serie di norme integrative sono conglobate nella circolare 113 1953 del 30 aprile 1953, per l'aggiornamento della circolare stessa sono sufficienti, oltre alla presente, le sole Serie di norme integrative numeri 44, 46, 47, 48.

I raccordi dei rubinetti del gruppo VIII conservano le seguenti caratteristiche (23ª Serie di norme integrative): vite femmina, diametro 24,51 mm., destrorsa, 14 f.p.p.

(4077)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 4525/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 856/R/Gab. con cui il sig. Gamper Luigi, nato a Laives il 28 luglio 1890 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 aprile 1957 dalla sig.na Campi Giovanna, figlia maggiorenne del predetto, in atto residente a Laives:

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 settembre 1935, numero 856/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della sig.na Campi Giovanna, nata a Laives il 19 luglio 1924 viene ripristinato nella forma tedesca di Gamper.

Il sindaco del comune di Laives provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 26 giugno 1957

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(4099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, con il quale è stato indetto il concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario;

Poichè occorre fissare la data per l'espletamento delle prove scritte del concorso medesimo;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a quarantaquattro posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto Ministeriale 24 gennaio 1957, avranno luogo in Roma nei giorni 2, 3 e 4 ottobre 1957, alle ore 8.

Roma, addì 10 giugno 1957

p. *Il Ministro*: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1957
Registro n. 1, foglio n. 18. — BENVENUTO

(4218)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1957, registro n. 8, foglio n. 68 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 16 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a ventidue posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, carriera direttiva, indetto con il decreto citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Componenti:
Scapaccino prof. Mario, direttore generale;
Perini prof. Dario, dell'Università di Pisa;
Brozzetti prof. Pietro, dell'Università di Perugia;
Migliorini dott. Ubaldo, ispettore capo.

Segretario:
Arpino dott. Giuseppe, impiegato di concetto di 3ª classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1957
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 35

(4217)

PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto prefettizio n. 10658 del 2 aprile 1955, con cui venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico;

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Riscontrato la regolarità del procedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate idonee nel concorso in narrativa specificato:

1.	Felicani Fernanda	punti 57,59	su 100
2.	Arabia Rosa	» 56,99	»
3.	Ranieri Dora Pia	» 55,38	»
4.	Ricci Chiara Flora	» 52,19	»
5.	Montanaro Vittoria	» 51,02	»
6.	Vitucci Carmela	» 50,42	»
7.	Vernaglione Anna	» 50,29	»
8.	De Pascalis Raffaele	» 50,00	»
9.	Franzoao Concepita	» 49,68	»
10.	Mancini Maria	» 48,86	»
11.	Pozzessere Natalizia	» 44,15	»
12.	Antermite Addolorata	» 43,46	»
13.	Amico Ada	» 42,61	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico.

Taranto, addì 10 giugno 1957

Il prefetto: D'Aiuto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto n. 18061 di pari data, con cui viene approvata la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta nei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico, concorso bandito con decreto prefettizio n. 10658 del 2 aprile 1955;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi alle quali le concorrenti hanno chiesto di essere assegnate;

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per le sedi appresso segnate:

1) Felicani Fernanda: Manduria 2ª condotta;
2) Ranieri Dora Pia: San Giorgio Jonico, unica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei comuni di Manduria e San Giorgio Jonico.

Taranto, addì 10 giugno 1957

Il prefetto: D'Aiuto

(3983)

PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Mantova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1956, numero 40026/III San., con il quale è stato indetto pubblico concorso per il posto di ufficiale sanitario vacante al 30 novembre 1956 presso il Consorzio di igiene e profilassi di Castellucchio, Consorzio costituito dai comuni di Castellucchio, Borgoforte, Curtatone, Marcaria, Rodigo, San Martino dall'Argine, Virgilio;

Visto il successivo decreto di ammissione in data 8 aprile 1957, pari numero;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Constatata la regolarità del procedimento seguito dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 5 del decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 853;

Visto l'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

1.	Buffa dott. Francesco	punti 141,763
2.	Gastaldi dott. Lino	» 114,512
3.	Mori dott. Umberto	» 110,866

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Castellucchio, Borgoforte, Curtatone, Marcaria, Rodigo, San Martino dall'Argine e Virgilio.

Mantova, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: Caruso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il proprio decreto, pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il posto di ufficiale sanitario presso il Consorzio di igiene e profilassi di Castellucchio, consorzio costituito dai comuni di Castellucchio, Borgoforte, Curtatone, Marcaria, Rodigo, San Martino dall'Argine, Virgilio;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Il dott. Francesco Buffa è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento, a decorrere dal giorno 15 luglio 1957, e per la durata di un biennio, della sede consorziale di Castellucchio, ove dovrà assumere servizio entro tale data.

Il sindaco del Comune di Castellucchio, è incaricato della esecuzione del presente decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Castellucchio, Borgoforte, Curtatone, Marcaria, Rodigo, San Martino dall'Argine e Virgilio.

Mantova, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: Caruso

(4107)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.